

COMUNE DI PORTOFERRAIO

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE

Il Dirigente Area 3

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30/3/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 943 del 06/09/2017;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 05/10/2017
Vista la Determina Dirigenziale n. 408 del 10.10.2017

INDICE AVVISO PUBBLICO

finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole nei confronti degli inquilini in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita occupazionale o comunque dalla diminuzione della loro capacità reddituale;

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire dei contributi i nuclei familiari che **al momento della pubblicazione del presente Avviso**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2) Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (nell'edilizia privata) regolarmente registrato, con esclusione degli immobili di ERP (alloggi pubblici) o appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 4) Residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Portoferraio;
- 5) Reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 6) Non titolarità, da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) Situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
 - a) Perdita del lavoro per licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa e ad esclusione delle dimissioni volontarie;
 - b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

- e) Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio C.C.C.I.A. derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

Stante quanto sopra, i Servizi Sociali possono attestare, mediante apposita relazione da allegare alla domanda, la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, purchè connessi al peggioramento della condizione economica generale.

inoltre:

- il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale;
- i contributi affitto di cui alla L. 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.
- l'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo;
- il contributo di cui al presente Avviso non potrà essere erogato per più di una volta allo stesso soggetto;
- l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

Art. 2 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri, con obbligo di restituzione della somma percepita, e che, in base all'art. 6, comma 3 D.P.C.M. 221/1999 e all'art. 71 DPR 445/2000, è possibile far eseguire controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive.

Si possono produrre autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi, sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a) cittadinanza italiana;
- b) cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea;
- c) cittadinanza di altro stato con regolare permesso di soggiorno;
- d) residenza nell'alloggio oggetto dello sfratto;
- e) reddito ISE/ISEE in corso di validità;

f) non titolarità, da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno;
- b) copia del contratto di locazione registrato;
- c) copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- d) documenti o relazione sociale comprovanti il possesso delle condizioni di incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 7, lettere a), b), c), d), e), f), g);
- e) dichiarazione del proprietario dell'alloggio circa la disponibilità a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa al proseguimento dell'iter procedurale dello sfratto per morosità a carico dell'inquilino.

Art. 3 Erogazione del contributo

Fino ad esaurimento delle risorse assegnate saranno corrisposti agli aventi diritto contributi:

- a) fino ad un massimo di € 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune **qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due**, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile ed a sanare la morosità, in cambio del contributo.

- b) Fino ad un massimo di € 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa al conduttore;

L'importo del contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione fino alla concorrenza del contributo massimo erogabile.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a differire l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile in cambio del contributo.

- c)** Per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) da cui si desuma l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e la data di consegna dell'immobile.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato.

Art. 4 – Criteri preferenziali per la concessione del contributo

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne
- minorenni
- in possesso di validità accertata per almeno il 74%
- in carico ai Servizi Sociali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

Art. 5 – Istruttoria della domanda e provvedimento finale

L'Ufficio Politiche Sociali, una volta ricevute e protocollate le domande, procede all'istruttoria, accertando il possesso dei requisiti, valuta la condizione di morosità incolpevole e quantifica l'entità del contributo. Se necessario, contatta il proprietario. La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio viene sottoposta alla valutazione finale del Dirigente al fine dell'ammissione/diniego al beneficio.

Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio mediante versamento su un C/C bancario o postale che sarà indicato dallo stesso.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Avviso pubblico possono essere ritirate presso:

- Portineria (piano terra), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00; .
- Ufficio Politiche Sociali, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
- scaricabile dal sito Internet istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mano, in quanto si richiede, data la specificità dell'istanza, un'interlocazione diretta con i soggetti interessati, da parte dell' Ufficio competente per l'illustrazione della fase di trattamento della pratica. (A tal proposito si consiglia di contattare direttamente l'Ufficio Politiche Sociali ai seguenti numeri: 0565 937244 – 0565 937280 – 0565 93722218)

Il Servizio preposto inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di dare le opportune informazioni, richiedere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

Art. 8 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento al decreto 30 marzo 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 890 del 13/9/2016.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10.01.2004 (D. Lgs 30.06.2006 n. 196: i dati personali richiesti sono descritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dei Servizi Sociali.

IL DIRIGENTE AREA 3
ARCH. MAURO PARIGI

Portoferraio 10.10.2017